

FONDAZIONE BRUNO KESSLER – FBK

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016-2018**

1. Introduzione.	4
2. Quadro normativo. Finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione.	4
3. Validità ed aggiornamenti del Piano di Prevenzione della Corruzione.	6
4. Oggetto dell'analisi del rischio.	7
4.1. Le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25.....	7
4.2. Le fattispecie previste dalla L. n. 190/2012 (e non richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25).	11
4.3. Le altre "aree di rischio" previste dalla L. n. 190/2012.....	12
5. L'iter seguito nella predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.	12
6. Criteri di scelta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.	13
7. Analisi del contesto esterno.....	13
8. Analisi del contesto interno – Analisi dei rischi per aree di attività.....	14
8.1. Presidenza e Segreteria Generale.	15
8.2. Unità Studi e Ricerche.....	17
8.3. Unità Valutazione della Ricerca.	18
8.4. Unità Ufficio Legale.....	19
8.5. Unità Sicurezza e Prevenzione.	20
8.6. Unità Comunicazione.	21
8.7. Unità Coordinamento Partecipate in Accordo di Programma.....	23
8.8. Servizio Risorse Umane.....	24
8.9. Servizio Amministrazione.....	25
8.10. Servizio Area Innovazione e Relazioni con il Territorio.	27
8.11. Servizio Patrimonio.	28
8.12. Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informativi.	29
8.13. Servizio Supporto al Polo delle Scienze Umane e Sociali.	31
8.14. ICT – Centro per le Tecnologie dell'Informazione.....	32
8.15. CMM – Centro Materiali e Microsistemi.	33
8.16. ECT* – European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas.....	35
8.17. CIRM – Centro Internazionale per la Ricerca Matematica.....	36
8.18. ISIG – Centro per gli Studi Storici Italo-Germanici.....	37
8.19. ISR – Centro per le Scienze Religiose.....	39
8.20. IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche. ...	40
9. Analisi del contesto interno – Analisi dei rischi per singoli processi.....	41
10. Logiche comportamentali di ordine generale.	43
10.1. Il sistema di deleghe e procure.....	43
10.2. Principi generali di comportamento.	44
11. Procedure specifiche.....	46
11.1. Previsioni di legge o regolamentari.	46
11.2. Atti organizzativi interni.....	48

12. Il collegamento con il Programma per la Trasparenza e l'Integrità.	51
13. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.	51
14. Codice di comportamento e sistema disciplinare.	52
15. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni.....	52
16. L'attività di informazione e formazione.	53
17. Attività di controllo e flussi informativi.....	53
18. Azioni migliorative.....	55
19. Programma delle attività.	56

1. Introduzione.

In osservanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, fin dal 2013 FBK si è dotata di un Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione (nel prosieguo, anche semplicemente "Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001" oppure "Modello Organizzativo").

Tale Modello è stato approvato con delibera del C.d.A. del 22.7.2013.

Successivamente il CdA della Fondazione ha provveduto ad approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione – redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (per la parte applicabile agli enti di diritto privato in controllo pubblico) – ed a nominare l'Organismo di Vigilanza quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Più recentemente, la Fondazione si è dotata di un Programma per la Trasparenza e l'Integrità ed ha provveduto a nominare un Responsabile per la Trasparenza.

Da ultimo, la Fondazione intende adeguarsi a quanto previsto dalla determinazione n. 8 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 17.6.2015, la quale specificamente prevede che le misure anticorruzione devono essere ricondotte ad un «*documento unitario*».

La stratificazione dei provvedimenti normativi crea una situazione di parziale ma ineliminabile sovrapposizione tra il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 ed il presente Piano di Prevenzione della Corruzione. Dacché si precisa che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione va letto in combinazione con il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, con il Codice di Comportamento e con i regolamenti che formano parte integrante dello stesso, nonché con il Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

Al fine di evitare duplicazioni documentali e procedurali, la Fondazione chiarisce altresì che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione sostituisce la Parte Speciale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 relativa ai "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

2. Quadro normativo. Finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Ai fini della predisposizione del Piano sono state prese in considerazione le seguenti fonti normative:

- D. Lgs. n. 231/2001, «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*»;
- L. n. 190/2012, «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica dd. 11.9.2013;
- D. Lgs. n. 33/2013, «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;
- D. Lgs. n. 39/2013, «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*»;

- D.P.R. n. 62/2013, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- Circolare n. 1 del 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, «Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione»;
- L. P. n. 4/2014, «Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5»;
- Delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1757/2014, «Approvazione del Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della Legge Provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5", e direttive agli enti strumentali»;
- D. L. n. 90/2014 (conv. in L. n. 114/2014), «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
- Delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1217/2014, di approvazione del «Codice di comportamento ai sensi dell'art. 46 della L. P. n. 7/1997»;
- Determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 13.7.2015, «Obbligo di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015)»;
- Determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, «Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione».

In virtù dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, il Piano di Prevenzione della Corruzione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività predette, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo alle attività predette, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- monitorare i rapporti tra l'ente e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Si ricorda, inoltre, che nella propria Determinazione n. 12 del 28.10.2015, l'ANAC ha sottolineato che la gestione del rischio di corruzione:

- va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;

- è parte integrante del processo decisionale; pertanto essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve consistere nell'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;

- è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione, gestione e controllo al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. L'attuazione delle misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;

- è un processo di miglioramento continuo e graduale: essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;

- implica l'assunzione di responsabilità: essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPC;

- è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singolo ente;

- è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;

- è ispirata al criterio della prudenza, volto ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;

- non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive: implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

3. Validità ed aggiornamenti del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del CdA della Fondazione.

Il Piano ha una **validità triennale** e sarà **aggiornato annualmente** entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012 (il primo aggiornamento è previsto entro il 31.1.2017).

L'aggiornamento annuale terrà conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale modifica o aggiornamento della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;

- gli eventuali mutamenti organizzativi o regolamentari interni alla Fondazione;
- l'emersione di nuovi fattori di rischio originariamente non considerati in fase di predisposizione del Piano;
- l'opportunità di modificare le "logiche comportamentali" o le "procedure specifiche" individuate nel presente Piano.

Come previsto dall'art. 1, comma 10 della L. n.190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, inoltre, a proporre al CdA la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Egli potrà, inoltre, proporre modifiche al Piano ogni qual volta lo ritenga opportuno per prevenire il rischio corruttivo ed assicurare l'efficacia del Piano stesso.

4. Oggetto dell'analisi del rischio.

4.1. Le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

Ai fini della predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione – considerato che lo stesso sostituisce la Parte Speciale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 relativa ai "Reati contro la Pubblica Amministrazione" – si sono innanzi tutto prese in considerazione le fattispecie menzionate dal D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).*

La norma sanziona «*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità*».

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui la Fondazione, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non utilizzi le somme così ottenute per gli scopi cui erano destinate.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).*

Tale fattispecie criminosa sanziona chi che «*mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*».

La differenza tra il presente delitto e quello indicato al punto che precede sta nel fatto che nel caso dell'art. 316 *ter* c.p. è già la percezione delle erogazioni ad essere "indebita", quando invece nel reato di "malversazione" ad essere sanzionata non è la condotta percettiva (che, anzi, deve essere legittima) quanto la destinazione delle somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali le medesime sono concesse.

Il delitto di cui all'art. 316 *ter* c.p. è residuale rispetto a quello, più grave, sanzionato dall'art. 640 *bis* c.p. di truffa aggravata.

Il comma 2 dell'art. 316 *ter* c.p. prevede poi che si applichi la sola sanzione amministrativa «quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro».

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa (che sanziona «chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno») sia commesso «a danno dello Stato o di un altro ente pubblico».

Il "reato presupposto" che fa scattare la responsabilità dell'ente non è dunque la truffa "semplice" (punita dall'art. 640, comma 1 c.p.), bensì la truffa "aggravata" perché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (punita, appunto, dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).*

L'art. 640 *bis* c.p. sanziona un particolare tipo di truffa, che ha ad oggetto «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee». La condotta tipica penalmente rilevante è quella prevista per la truffa "semplice" vista al punto che precede. L'oggetto materiale della condotta è invece più specifico, perché l'«ingiusto profitto con altrui danno» consiste, in questo caso, nell'ottenimento di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo» che siano concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- *Concussione (art. 317 c.p.).*

Il reato sanziona «il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità».

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).*

Il reato sanziona «il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa ».

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).*

Il reato sanziona «il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa».

- *Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).*

L'aggravante di cui all'art. 319 *bis* c.p. si applica quando la corruzione per un

atto contrario ai doveri d'ufficio «*ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*».

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).*

Il reato sanziona le condotte di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).*

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*».

Anche chi dà o promette denaro o altra utilità è punito.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).*

La norma estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) all'incaricato di un pubblico servizio.

- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).*

La norma prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 *bis* (Circostanze aggravanti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 *ter* (Corruzione in atti giudiziari) e nell'art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).*

La norma si compone di quattro commi.

Al comma 1 è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al comma 2 è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al comma 3 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Al comma 4 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità

da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici.

- *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).*

Tale norma estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;

- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., «*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*», intendendosi per tale ultima «*la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*». Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio «*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*», intendendosi per tale «*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo "effettivistico": i

soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

4.2. Le fattispecie previste dalla L. n. 190/2012 (e non richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25).

La L. n. 190/2012 ha modificato la materia dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, ha introdotto alcune fattispecie che non sono richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 ma che è invece necessario prendere in considerazione ai fini della predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

- *Peculato (art. 314 cp).*

La norma sanziona il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

È comunque previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa, dopo tale uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita.

- *Abuso d'ufficio (art. 323 cp).*

Tale disposizione si applica, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, al Pubblico Ufficiale e all'Incaricato di Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechino ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità.

- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).*

Il reato, di nuova introduzione, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319 ter cp (Corruzione in atti giudiziari), «*sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio*».

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

4.3. Le altre "aree di rischio" previste dalla L. n. 190/2012.

Infine, la L. n. 190/2012 richiede che siano oggetto di specifica attenzione anche le situazioni in cui, pur senza la commissione di un reato, vi siano episodi di "cattiva amministrazione", ovvero casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico (cioè situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione dell'ente, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo).

In particolare, all'art. 1, comma 16 è previsto che siano fatte oggetto di specifica attenzione le seguenti attività:

- attività aventi natura di autorizzazione o concessione;
- la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

L'obiettivo del presente Piano è dunque quello di fronteggiare il "fenomeno corruttivo" in senso ampio.

Con tale nozione si intende richiamare non solo la commissione dei reati di corruzione o di altri reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche ogni forma di "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale dell'ente a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Il presente Piano ha quindi lo scopo di prevenire ed ostacolare atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastino con la necessaria cura dell'interesse della Fondazione e pregiudichino l'affidamento dei terzi nell'imparzialità del suo operato.

5. L'iter seguito nella predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.

A mezzo della Determinazione n. 12 del 28.10.2015, l'ANAC ha avuto cura di precisare che il Piano di Prevenzione della Corruzione deve essere predisposto con il coinvolgimento necessario e quanto più ampio possibile degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi dell'ente. In particolare, l'Autorità:

- ha suggerito di prevedere un "doppio passaggio" del Piano presso l'organo deputato ad adottarlo al fine di consentire l'approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo;
- ha ritenuto «*necessario*» che il RPC partecipi alla riunione dell'organo deputato all'approvazione del Piano, sia in sede di prima valutazione che in sede di approvazione del PTPC o delle misure di prevenzione, al fine di illustrarne adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative;
- il PTPC deve essere elaborato con la piena collaborazione e l'attiva partecipazione dei titolari di incarichi amministrativi di vertice.

Si precisa che la Fondazione ha provveduto alla redazione ed approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 seguendo i seguenti

steps:

- l'Organismo di Vigilanza, in qualità di RPC, ha predisposto una prima bozza del PTPC;
- il PTPC è stato quindi trasmesso ai Dirigenti dei vari servizi ed ai Direttori di Centro per condividerne il contenuto ed al fine di permettere loro di esprimere ogni valutazione ritenuta opportuna in merito all'analisi del rischio ed alle misure individuate per il trattamento del rischio;
- successivamente il PTPC è stato trasmesso con congruo anticipo ai consiglieri di amministrazione al fine di permetterne una discussione consapevole durante il Consiglio di Amministrazione deputato alla sua approvazione.

6. Criteri di scelta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La Fondazione ha provveduto ad individuare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione diverso dall'OdV al fine di uniformarsi alle indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17.6.2015.

Inoltre, coerentemente con la Determinazione ANAC n. 12 del 18.10.2015:

- le funzioni di RPC sono state affidate ad un Dirigente dell'ente;
- le funzioni ed i compiti del RPC saranno adeguatamente individuati nell'atto di nomina;
- l'atto di nomina del RPC sarà accompagnato da un comunicato indirizzato ai Dirigenti, ai Direttori di Centro ed al personale;
- il RPC sarà dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

Si precisa che i Dirigenti ed i Responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e l'attuazione delle misure ivi previste.

Si rammenta:

- che la nomina del RPC deve essere comunicata all'ANAC;
- che il RPC è destinatario di una responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine dell'ente e che egli, in caso di commissione di reati, può andare esente dalla responsabilità solo se dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

7. Analisi del contesto esterno.

Le caratteristiche della Fondazione sono meglio descritte nella Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, cui si fa espresso rinvio al fine di evitare controproducenti sovrapposizioni.

In sintesi si rammenta che il "rischio corruttivo" deriva dal fatto che FBK, tra le proprie attività, è anche:

- un soggetto che riceve risorse pubbliche da terzi soggetti pubblici;
- un soggetto che cede risorse pubbliche (previamente ricevute) verso terzi soggetti pubblici o privati;

- un soggetto che si rapporta con amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi;
- un soggetto che seleziona e recluta personale o mette in atto progressioni di carriera.

8. Analisi del contesto interno – Analisi dei rischi per aree di attività.

I principali processi sensibili che la Fondazione ha individuato al proprio interno con riferimento ai reati contro la P.A. sono i seguenti:

- con riguardo al primo gruppo di attività (dove FBK è soggetto che riceve risorse pubbliche da terzi soggetti pubblici):
 - gestione delle risorse derivanti dall'Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento (o "PAT"). L'art. 20 della L. P. n. 14/2005 prevede che la PAT possa stipulare Accordi di Programma con la Fondazione Bruno Kessler «*su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale*». Attraverso l'Accordo di Programma la Fondazione introita risorse di natura pubblicistica senza specifico vincolo di destinazione;
 - gestione di risorse derivanti da bandi pubblici. FBK partecipa, in qualità di concorrente, a bandi pubblicati dalla PAT o da altri soggetti pubblici, compresa la Commissione delle Comunità Europee. Le risorse che provengono da tali forme di finanziamento hanno specifici vincoli di destinazione;
- con riguardo al secondo gruppo di attività (dove FBK è soggetto che cede risorse pubbliche, previamente ricevute, a terzi soggetti pubblici o privati):
 - gestione di appalti e contratti. FBK è soggetto che, con connotazione pubblicistica, eroga denaro ad altri soggetti, sia di natura pubblica sia di natura privata, attraverso procedure di affidamento di contratti di appalto, concessioni o altre modalità previste dall'ordinamento;
 - gestione di trasferimenti previsti dall'Accordo di Programma. FBK, su mandato della PAT, provvede alla gestione di risorse previste in Accordo di Programma e destinate a soggetti diversi da FBK;
 - gestione di altre risorse pubbliche. FBK eroga finanziamenti, concessioni, contributi o simili a soggetti terzi (ad esempio: società partecipate) in ciò gestendo denaro pubblico;
- con riguardo al terzo gruppo di attività (dove FBK è soggetto che si rapporta con amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi):
 - richiesta di permessi o autorizzazioni o nulla osta;
 - verifiche o ispezioni di qualsiasi tipo e genere.
- con riguardo al quarto gruppo di attività (dove FBK è soggetto che seleziona e recluta personale o mette in atto progressioni di carriera):
 - selezione del personale, attraverso procedure selettive aperte;
 - progressioni di carriera.

Più nel dettaglio, le singole aree di rischio sono identificate nel prospetto che segue.

8.1. Presidenza e Segreteria Generale.

Valutazione dei rischi per la **Presidenza**:

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 <i>bis</i> cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 <i>ter</i> cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> cp). Ciò in quanto il CdA ed l'ufficio di presidenza sono titolari di un potere gestorio dei fondi di derivazione pubblica dei quali la Fondazione beneficia. Si tratta tuttavia di un rischio "diffuso", connaturato alla funzione istituzionale più che alla concreta attività gestoria, che è di competenza del Segretario Generale.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Presidente ha contatto frequente con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Presidente della Fondazione può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>	

<i>(art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Presidente può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione della possibilità, attraverso deliberazioni del CdA, di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

Valutazione dei rischi per la **Segreteria Generale:**

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp). Ciò in quanto da un lato il Segretario Generale, unitamente al Presidente ed al CdA, è titolare di un potere gestorio dei fondi di derivazione pubblica dei quali la Fondazione beneficia, e dall'altro al Segretario Generale fanno capo alcuni progetti di ricerca sviluppati al di fuori dei Centri di Ricerca.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai</i>	

<i>doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	delle proprie mansioni, infatti, il Segretario Generale ha contatto frequente con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Segretario Generale assume tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste un'area di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Segretario Generale può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.2. Unità Studi e Ricerche.

L'unità è in fase di costituzione.

8.3. Unità Valutazione della Ricerca.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio, in quanto l'Unità non svolge né attività di ricerca attiva dei finanziamenti né di gestione diretta di sovvenzioni pubbliche.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento ai reati di corruzione e concussione: l'Unità svolge, infatti, la propria attività all'interno della Fondazione e, pertanto, i suoi membri non hanno contatto con la Pubblica Amministrazione né rivestono qualifiche pubblicistiche.
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto i membri dell'Unità non rivestono qualifiche pubblicistiche.
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta

	provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di scegliere il contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.4. Unità Ufficio Legale.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto l'Ufficio Legale non svolge né attività di ricerca attiva dei finanziamenti né di gestione diretta di sovvenzioni pubbliche.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie attività legali e giudiziali, infatti, il responsabile dell'Unità può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica, Giudici, Pubblici Ministeri, Cancellieri. Non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio per difetto della relativa qualifica.
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione</i>	

<i>indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto i membri dell'Unità non rivestono qualifiche pubblicistiche.
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di scegliere il contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.5. Unità Sicurezza e Prevenzione.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto l'Unità Sicurezza e Prevenzione non svolge né attività di ricerca attiva dei finanziamenti né di gestione diretta di sovvenzioni pubbliche.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento
<i>Corruzione per un atto contrario ai</i>	

<i>doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	delle proprie mansioni, infatti, il responsabile dell'Unità può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Responsabile dell'Unità, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Responsabile dell'Unità può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.6. Unità Comunicazione.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio

<i>dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	in quanto l'Unità non svolge né attività di ricerca attiva dei finanziamenti né di gestione diretta di sovvenzioni pubbliche; ciò ad eccezione del rischio della commissione del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) in quanto l'Ufficio talvolta beneficia di finanziamenti pubblici.	
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>		
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>		
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>		
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto l'Unità non ha contatto con pubblici amministratori.	
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>		
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>		
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>		
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>		
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>		
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>		
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>		
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>		
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>		
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.		
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>		Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto i membri dell'Unità non rivestono qualifiche pubblicistiche.
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>		
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>		
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.		
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.	
<i>Scelta del contraente per l'affidamento</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del	

<i>di forniture e servizi.</i>	potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.7. Unità Coordinamento Partecipate in Accordo di Programma.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto l'Unità svolge attività di ricerca dei finanziamenti ed è altresì titolare di un potere gestorio dei fondi di derivazione pubblica dei quali la Fondazione beneficia. Il rischio maggiore è legato alla <i>mala gestio</i> delle risorse legittimamente ottenute (malversazione), ma non si può escludere una responsabilità o corresponsabilità del titolare dell'ufficio anche in attività potenzialmente dirette ad una indebita percezione di finanziamenti.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il responsabile dell'Unità ha contatto frequente con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, si ritiene che il responsabile dell'Unità possa assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste un'area di rischio anche con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 ter cp) e
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità,</i>	

<i>corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	concussione (art. 317 cp).
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il responsabile dell'Unità può assumere qualifica pubblicitica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di scegliere il contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione della possibilità di erogare benefici economici a terzi, sebbene attraverso delibere di CdA.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.8. Servizio Risorse Umane.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati ivi previsti in quanto il Responsabile del Servizio è titolare di un potere gestorio dei fondi di derivazione pubblica dei quali la Fondazione beneficia.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	

<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	responsabile del Servizio può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Responsabile del Servizio, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	

Reati previsti dalla L. n. 190/2012.

<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Responsabile del Servizio può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	

Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.

<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione della possibilità di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione delle attività svolte.

8.9. Servizio Amministrazione.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati ivi previsti in
---	--

<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	quanto il Responsabile del Servizio è titolare di un potere gestorio dei fondi di derivazione pubblica dei quali la Fondazione beneficia.
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il responsabile del Servizio può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Responsabile del Servizio, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 ter cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Responsabile del Servizio può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.

<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.10. Servizio Area Innovazione e Relazioni con il Territorio.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Servizio svolge attività di ricerca dei finanziamenti ed è altresì titolare di un potere gestorio dei fondi di derivazione pubblica dei quali la Fondazione beneficia. Il rischio maggiore è legato alla <i>mala gestio</i> delle risorse legittimamente ottenute (malversazione), ma non si può escludere una responsabilità o corresponsabilità del titolare dell'ufficio anche in attività potenzialmente dirette ad una indebita percezione di finanziamenti.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il responsabile del Servizio ha contatto frequente con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, si ritiene che il responsabile del Servizio possa assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste un'area di rischio anche con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione</i>	

<i>di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il responsabile del Servizio può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di scegliere il contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione della possibilità di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.11. Servizio Patrimonio.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto l'Unità svolge attività di ricerca dei finanziamenti ed è altresì titolare di un potere gestorio dei fondi di derivazione pubblica dei quali la Fondazione beneficia. Il rischio maggiore è legato alla <i>mala gestio</i> delle risorse legittimamente ottenute (malversazione), ma non si può escludere una responsabilità o corresponsabilità del titolare dell'ufficio anche in attività potenzialmente dirette ad una indebita percezione di finanziamenti.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322,
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	

<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il responsabile del Servizio ha contatto frequente con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, si ritiene che il responsabile del Servizio possa assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste un'area di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il responsabile del Servizio può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.12. Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informativi.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto il Servizio non si occupa di attività connesse alla ricerca dei finanziamenti ed utilizza solo fondi messi a disposizione della Fondazione.	
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>		
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>		
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>		
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai soli reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp) in quanto i responsabili dell'Unità hanno contatti, anche se non frequenti, con funzionari della Pubblica Amministrazione.	
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>		
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>		
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>		
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>		
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>		
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>		
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>		
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>		
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>		
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.		
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>		Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto i membri del Servizio non rivestono qualifiche pubblicistiche.
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>		
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>		
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.		
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.	

<i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.13. Servizio Supporto al Polo delle Scienze Umane e Sociali.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Servizio svolge attività di ricerca dei finanziamenti ed è altresì titolare di un potere gestorio dei fondi di derivazione pubblica dei quali la Fondazione beneficia.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai soli reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp) in quanto il responsabile del Servizio ha contatti, anche se non frequenti, con funzionari della Pubblica Amministrazione.
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale</i>	

<i>internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto i membri del Servizio non rivestono qualifiche pubblicistiche.
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.14. ICT – Centro per le Tecnologie dell'Informazione.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il centro svolge attività di ricerca di finanziamenti esterni pubblici e di conseguente gestione delle erogazioni ottenute.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai soli reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Direttore del centro può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	

<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Direttore di Centro, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 ter cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Direttore può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.15. CMM – Centro Materiali e Microsistemi.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il centro svolge attività di ricerca di finanziamenti esterni pubblici e di conseguente gestione delle erogazioni ottenute.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	

<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Direttore del centro può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Direttore di Centro, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Direttore può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.

<i>vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.16. ECT* – European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il centro svolge attività di ricerca di finanziamenti esterni pubblici e di conseguente gestione delle erogazioni ottenute.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Direttore del centro può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Direttore di Centro, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	

Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Direttore può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.17. CIRM – Centro Internazionale per la Ricerca Matematica.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il centro svolge attività di ricerca di finanziamenti esterni pubblici e di conseguente gestione delle erogazioni ottenute.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Direttore del centro può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Direttore di Centro, che è munito di procura, può assumere tale qualifica
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater</i>	

<i>c.p.).</i>	quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Direttore può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.18. ISIG – Centro per gli Studi Storici Italo-Germanici.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il centro svolge attività di ricerca di finanziamenti esterni pubblici e di conseguente gestione delle erogazioni ottenute.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento</i>	

<i>di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Direttore del centro può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Direttore di Centro, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Direttore può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per</i>	In ragione dell'attività svolta non

<i>l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	sussiste un'area di rischio.
---	------------------------------

8.19. ISR – Centro per le Scienze Religiose.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il centro svolge attività di ricerca di finanziamenti esterni pubblici e di conseguente gestione delle erogazioni ottenute.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Direttore del centro può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Direttore di Centro, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 ter cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Direttore può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	

Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

8.20. IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche.

Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	
<i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il centro svolge attività di ricerca di finanziamenti esterni pubblici e di conseguente gestione delle erogazioni ottenute.
<i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</i>	
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</i>	
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.).</i>	Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Direttore del centro può trovarsi a contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Direttore di Centro, che è munito di procura, può assumere tale qualifica quando provveda, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</i>	
<i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).</i>	
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).</i>	
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).</i>	
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).</i>	
<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).</i>	

<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</i>	fondi di derivazione pubblica. Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 <i>ter</i> cp) e concussione (art. 317 cp).
<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</i>	
Reati previsti dalla L. n. 190/2012.	
<i>Peculato (art. 314 cp).</i>	Esiste un'area di rischio in quanto il Direttore può assumere qualifica pubblicistica (v. punto precedente).
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 cp).</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).</i>	
Procedimenti "a rischio" ex art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.	
<i>Autorizzazione o concessione.</i>	Non sussiste alcun apprezzabile rischio in quanto la Fondazione non adotta provvedimenti autorizzativi o concessori.
<i>Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi.</i>	Esiste un'area di rischio in ragione del potere di scelta del contraente.
<i>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</i>	Non sussiste un'area di rischio in quanto manca il potere di erogare benefici economici a terzi.
<i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</i>	In ragione dell'attività svolta non sussiste un'area di rischio.

9. Analisi del contesto interno – Analisi dei rischi per singoli processi.

Ad integrazione dell'analisi dei rischi per aree di attività", proposta sopra, si è ritenuto di dover proporre anche un'analisi dei rischi per singoli processi".

Tale analisi è consista di due fasi.

Nella prima fase si è proceduto alla "identificazione" dei processi a rischio. In particolare, per ciascun processo o sub-processo sono stati individuati i reati contro la Pubblica Amministrazione di interesse e le ipotetiche modalità di commissione.

In una seconda fase si è provveduto ad una "valutazione" dei rischi allo scopo di far emergere le aree da monitorare e presidiare con maggiore intenzione. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre. Conformemente a quanto previsto nell'Allegato 5 del PNA, per quanto riguarda

la "probabilità" di commissione degli illeciti sono stati considerati i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo;

misurati secondo la seguente scala numerica:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile;

mentre per quanto riguarda le "conseguenze" sono stati considerati:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo;

misurati secondo la seguente scala numerica:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

La valutazione complessiva del rischio è data dal prodotto: "valore probabilità x valore impatto". Di conseguenza, i valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo il seguente schema:

- intervallo da 1 a 5 = rischio basso;
- intervallo da 6 a 15 = rischio medio;
- intervallo da 15 a 25 = rischio alto.

Tale modalità di analisi dei rischi è stata applicata alle "Aree di rischio comuni ed obbligatorie" elencate all'All. 2 del PNA, ovvero:

- acquisizione e progressione del personale;
- area contratti pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (non applicabile alla Fondazione);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (non applicabile alla Fondazione).

La medesima modalità di analisi è stata altresì applicata alla seguente area:

- autorizzazioni e rimborsi di viaggi e missioni;
- in quanto ritenuta particolarmente rilevante nell'ambito di FBK.

L'esito di tale analisi è riportato nella tabella allegata.

10. Logiche comportamentali di ordine generale.

Tutte le operazioni sensibili sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del codice di condotta, ai valori e alle politiche della Fondazione ed alle regole contenute nel Modello Organizzativo.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Fondazione rispetta i requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, deleghe, procedure ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità, all'interno della Fondazione, delle attività che implicino un contatto con la Pubblica Amministrazione;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- previsione di obiettivi chiari e predefiniti nel caso siano adottati sistemi premianti (basati su *target* di *performance*) per i soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- in generale, adeguato livello di formalizzazione.

10.1. Il sistema di deleghe e procure.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve obbedire a criteri di rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili, consentendo, nel contempo, la gestione efficiente dell'attività della Fondazione.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce ad un singolo soggetto il potere di impegnare economicamente l'ente e/o di agire in sua rappresentanza.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti principi:

- tutti coloro che, per conto della Fondazione, intrattengono rapporti formali con la P.A. devono essere dotati di delega; in particolare, ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. I soggetti delegati ed i rispettivi poteri sono elencati nel documento denominato "*Logiche Organizzative del Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca per l'anno 2013*", approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2012.
- a ciascuna procura che comporti il potere di spesa e/o rappresentanza si deve accompagnare una delega interna che descriva gli ambiti ed i limiti del relativo potere gestorio, come sopra indicato;
- il procuratore con potere di spesa avrà il potere di impegnare la Fondazione, mentre l'effettuazione dei pagamenti avverrà a cura degli uffici amministrativi competenti;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono

essere coerenti con gli obiettivi della Fondazione;

- le procure devono prevedere limiti di spesa e/o impegno (eventualmente stabiliti nell'ambito di un *budget* predeterminato dal Consiglio di Amministrazione);
- la procura deve prevedere esplicitamente la possibilità di revoca;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle deleghe e/o procure;
- il delegante deve effettuare un controllo periodico sull'attività del delegato ai fini di verificare che le attività da questi poste in essere (sia a livello di rappresentanza dell'ente sia a livello di impegno di spesa) siano coerenti con gli scopi della Fondazione e rientrino nelle attività gestionali demandate.

10.2. Principi generali di comportamento.

Tra le logiche comportamentali di ordine generale si annoverano le disposizioni contenute nel **Codice di Comportamento**.

In aggiunta, la Fondazione specifica che è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme che abbiano vincolo di destinazione e che siano state ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinate;
- effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e/o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Gli omaggi sono consentiti se di esiguo valore o se volti a promuovere il *brand* della Fondazione. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- appropriarsi (anche al fine di un uso momentaneo) di denaro o altri beni

altrui di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio;

- procurare o tentare di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio oppure arrecare o tentare di arrecare ad altri un danno ingiusto con violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi;
- sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, coloro i quali operano in Fondazione devono rispettare le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001:

- gli organi sociali, dipendenti, consulenti e partner che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori. Ciò in FBK è espressamente previsto dall'art. 26 del "*Regolamento amministrativo*" approvato, nella sua ultima versione, il 27.2.2012. Ai soggetti afferenti ad FBK che agiscono in veste pubblicistica si applicherà l'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- i consulenti e *partner* devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo quanto previsto dal "*Regolamento amministrativo*";
- i contratti tra la Fondazione, i consulenti ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione con la quale i medesimi, prendendo atto del fatto che la Fondazione ha implementato il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 ed ha adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione, si impegnino al rispetto dei principi elencati in tali documenti e nel Codice di Comportamento. I consulenti ed i partner dovranno dichiarare eventuali precedenti giudiziari che abbiano ad oggetto la responsabilità dell'ente ovvero, per quanto riguarda il legale rappresentante *pro tempore*, uno qualsiasi dei "reati presupposto" indicati agli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/2001;
- nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001, dei principi generali del Modello, nonché delle disposizioni del presente Piano di Prevenzione della

Corruzione (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);

- nessun pagamento (se non di importo modesto) può esser effettuato in contanti;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio in materia di rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia fiscale e tributaria, in materia previdenziale ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

11. Procedure specifiche.

11.1. Previsioni di legge o regolamentari.

FBK è, innanzi tutto, tenuta all'applicazione di numerose **normative di tipo pubblicistico**, il che aumenta i livelli di tutela e controllo.

In particolare si evidenzia come l'art. 20 della L. P. n. 14/2005 prevede che la PAT possa stipulare Accordi di Programma con la Fondazione Bruno Kessler «*su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale*». L'Accordo di Programma ha, di norma, durata pari a quella della legislatura ed attraverso di esso vengono stabiliti gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca (e non) svolta dalla Fondazione, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia, le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca, oltre a disciplinare ogni altro aspetto ritenuto necessario per la regolazione dei rapporti tra la Provincia e la Fondazione.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3072 del 23.12.2010 è stato approvato lo schema di "Accordo di Programma per la XIV Legislatura"; tale atto è stato poi sottoscritto il 4.2.2011. Con deliberazione n. 1609 del 29.07.2011 è stato approvato il primo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma. Con deliberazione n. 2602 del 2.12.2011 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma per la XIV legislatura. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2160 del 15.10.2012 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma per la XIV Legislatura, sottoscritto in data 21.11.2012. In data 27.12.2012 è poi intervenuta una delibera della PAT di integrazione dell'accordo di programma.

L'Accordo di Programma prevede la presentazione annuale di un piano attuativo che individua le iniziative da realizzare nell'anno, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione. Nel Piano sono indicati i costi ed i ricavi afferenti le singole unità di ricerca ed i progetti incrementativi dell'accordo di programma. La Provincia valuta i contenuti e la coerenza della proposta di Piano sia rispetto agli obiettivi individuati dall'Accordo di Programma sia con riguardo alla compatibilità con il bilancio provinciale e con il quadro delle risorse allegato all'Accordo di Programma. La Giunta provinciale, acquisito il parere del Comitato Tecnico-scientifico per la Ricerca e l'Innovazione, è chiamata ad approvare il Piano ed ad assegnare il relativo finanziamento. Il finanziamento provinciale è da intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione, senza vincolo di destinazione specifico, ad esclusione delle risorse per le quali è prevista una specifica finalizzazione (per tutto quanto qui riportato, si veda, da ultimo, il Verbale di Deliberazione della Giunta della Provincia di Trento

dell'8.8.2012).

Il fatto che i finanziamenti concessi alla Fondazione siano "negoziati" direttamente con la PAT origina, evidentemente, un'area di rischio per i reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 *bis* c.p.), di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) e di corruzione (artt. 321 e 322 c.p.). Tale rischio risulta tuttavia già oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità:

- il finanziamento pubblico viene erogato sulla base di un Accordo di Programma negoziato agli inizi di ogni legislatura provinciale: il ricambio dei componenti dell'amministrazione pubblica ostacola la nascita di connivenze;
- l'erogazione avviene anno per anno sulla base dell'approvazione di un "piano attuativo": il momento di verifica della corretta gestione dei fondi (a consuntivo ed a preventivo) è dunque almeno annuale;
- il "piano attuativo" è valutato da due organi collegiali distinti, ovvero il Comitato Tecnico-scientifico per la Ricerca e l'Innovazione (composto da cinque membri di nomina politica, da scegliersi tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale purché esterne all'amministrazione provinciale, all'Università degli studi di Trento, alla fondazione Bruno Kessler e alla fondazione Edmund Mach, alle agenzie della Provincia ed agli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, alle imprese e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale, all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.) e la Giunta Provinciale: il doppio passaggio rappresenta un evidente ostacolo sia alle attività fraudolente che alle attività corruttive (entrambi gli organi esaminatori dovrebbero, infatti, essere indotti in errore oppure corrotti).

Inoltre, trattandosi di attività regolamentata da norme di diritto pubblico, le attività dei collegi sono oggetto di verbalizzazione e le comunicazioni che li riguardano sono protocollate.

FBK è coinvolta nella definizione del programma pluriennale della ricerca (v. art. 18 L. P. n. 14/2005), documento che individua, tra l'altro, gli obiettivi generali e le linee generali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi e loro priorità, i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca nonché per la verifica dei risultati. In base alle indicazioni e proposte formulate in sede di consultazione nell'ambito della definizione del programma pluriennale della ricerca, con deliberazione n. 2902 del 14 dicembre 2010 la PAT ha approvato il "Programma pluriennale della ricerca per la XIV legislatura".

Anche in questo caso la potenziale area di rischio per i reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 *bis* c.p.), di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) e di corruzione (artt. 318, 319 e 320 c.p.) risulta oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità, in quanto il programma è approvato previo parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 23 della L.P. n. 14/2005 e sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.P. n. 4/1996.

In ragione di quanto precisato al 2.2. della Parte Generale del Modello

Organizzativo si applica alla Fondazione l'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari". Tale normativa prevede l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche; l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP). Il CIG permette di individuare univocamente (e, dunque, "tracciare") le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso.

Quando la Fondazione agisce sul mercato quale acquirente pubblico di beni, servizi o lavori è tenuta al rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 163/2006, con le conseguenze in termini di pubblicità, trasparenza e verificabilità delle operazioni (eventualmente anche in sede di contenzioso amministrativo) che ne derivano.

11.2. Atti organizzativi interni.

Oltre a tali controlli di derivazione pubblicistica, la Fondazione si è già dotata, ai fini organizzativi, di procedure interne formalizzate e scritte. Tali procedure sono coerenti con i principi indicati al precedente punto 3 e quindi, salvo quanto si specificherà, le medesime sono funzionali alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, ai fini della prevenzione di reati contro la P.A. assumono rilievo i seguenti **atti organizzativi interni**:

- le deleghe e/o procure rilasciate ai Responsabili dei Servizi a supporto della ricerca ovvero ai Direttori dei Centri di Ricerca ed al Segretario Generale. Ad ogni delega e/o procura corrisponde un obbligo di vigilanza (da parte della Fondazione) ed un obbligo di informazione e/o rendiconto (da parte del delegato/procuratore);
- il documento denominato "*Logiche Organizzative del Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca per il quadriennio 2011-2014*". Tale documento, seppur di natura programmatica, distingue le competenze delle singole aree amministrative di supporto alla ricerca elencate ai punti da 4.1 a 4.13 della Parte Generale del Modello Organizzativo. La chiara divisione dei compiti rappresenta un primo, importante momento nella logica organizzativa orientata alla prevenzione degli illeciti: il rischio della commissione di un reato ovvero dell'elusione fraudolenta del Modello Organizzativo ovvero la violazione delle disposizioni previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione è tanto più alto quanto più il potere decisionale ed amministrativo sia concentrato in capo a pochi soggetti; al contrario, quanto più sono le funzioni coinvolte nelle singole operazioni gestorie, tanto maggiore sarà la possibilità di prevenire la commissione di illeciti;
- i regolamenti interni dei Centri di Ricerca elencati ai punti da 4.14 a 4.21 della Parte Generale del Modello;
- il "*Regolamento amministrativo*", nella versione da ultimo approvata il

21.9.2012. In tale regolamento (parte I) è descritta la struttura organizzativa della Fondazione, nella sua articolazione statutaria – CdA e suo presidente, Comitato Scientifico (oggetto di apposito "Regolamento di funzionamento del Comitato Scientifico", approvato il 29.6.2012), Collegio Sindacale, Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori – e gestionale-amministrativa – Segretario Generale, Direttori dei Centri di Ricerca, Direttori dei Centri, Responsabili dei Servizi e delle Unità. Ogni Centro di Ricerca è poi dotato di un regolamento interno ed è amministrato da un Direttore. È previsto che ogni Centro di Ricerca sia dotato di autonomia economica e finanziaria nei limiti del *budget* assegnatogli dal CdA. Da tale potere di spesa e dalla possibilità, per i Direttori dei Centri di Ricerca, di interfacciarsi direttamente con la P.A. e con gli enti finanziatori nazionali o stranieri (nelle procure di ciascuno è previsto un potere di spesa e rappresentanza) si origina un rischio di attività fraudolente (artt. 316 *ter*, 640, comma 2, n. 1 o 640 *bis* c.p.) o corruttive (artt. 321 e 322 c.p.). Rischio, che, tuttavia, è già fronteggiato tra l'altro attraverso la previsione di *budget* di spesa con conseguente onere di rendiconto, di linee di riporto verso il Segretario Generale e/o il Presidente coerenti con l'obiettivo sopra dichiarato della frammentazione dei processi decisionali, di poteri sospensivi (esercitati dal Segretario Generale e/o dal CdA) della spesa o dell'attività che si fondi su motivazioni illogiche o sia contraria all'interesse generale della Fondazione, di procedure scritte e motivate per il conferimento di incarichi esterni di consulenza, studio o ricerca (con obbligo di pubblicità, secondo la normativa sulla trasparenza, degli incarichi assegnati). Il regolamento si occupa altresì di disciplinare le procedure di appalto attivate dalla Fondazione (cui è connesso un rischio di corruzione *ex* artt. 318, 319 e 322 c.p. e/o di concussione) operando un rinvio agli strumenti normativi vigenti (il D. Lgs. n. 162/2006, la L. P. n. 26/1993 e la L. P. n. 23/1990), che – come detto – già prevedono meccanismi di controllo adeguati ed approfonditi. In ogni caso le procedure di affidamento sono improntate alla separazione delle funzioni laddove prevedendo il coinvolgimento di diversi soggetti (da un lato, in quanto titolari del potere di spesa, il Presidente, il Segretario generale, i Direttori di Centro di Ricerca, i Responsabili dei Servizi ed il Responsabile Unico del Procedimento, che verifica la correttezza della procedura di affidamento) e prevengono espressamente il conflitto di interessi;

- il "*Regolamento di contabilità e bilancio*", nella versione da ultimo approvata il 19.10.2012. Tale disciplinare interno, riguardando in particolare la gestione delle risorse economiche della Fondazione, permette di efficacemente prevenire il rischio della commissione di attività distrattive o di attività corruttive ad iniziativa del privato. A tali fini rilevano soprattutto le procedure relative alla contabilità (generale, analitica – ovvero organizzata sulla base di centri di responsabilità, di costo e di commessa – ed inventariale). La molteplicità di documenti (piano dei conti, budget, bilancio di esercizio, libri e registri contabili obbligatori) e di funzioni coinvolte nella gestione dei flussi finanziari (CdA, Segretario Generale, Responsabile del Servizio Amministrazione, Direttori dei Centri di Ricerca, Responsabili dei Servizi) obbedisce agli indicatori generali sopra evidenziati e rappresenta un serio ostacolo alla spendita di denari con finalità illecite o comunque distrattive. In particolare è previsto che tutti i pagamenti siano disposti da atti dispositivi a firma multipla da parte di soggetti

individuati dal Consiglio di Amministrazione o delegati (salvo l'emissione di assegno bancario, che è comunque strumento di pagamento da utilizzarsi esclusivamente nei casi in cui non siano possibili differenti modalità di pagamento), che i rapporti con l'istituto incaricato del servizio di cassa siano di norma intrattenuti per via informatica (con conseguente facile tracciabilità delle operazioni), che le spese avvengano secondo una precisa procedura (che prevede verifiche interne di coerenza con le attività della Fondazione messe a *budget*, visti di conformità e regolarità contabile, nonché il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di afferenza e del Responsabile del Servizio Amministrazione);

- la "*Procedura per l'acquisto di beni e servizi*". La procedura prevede che il richiedente l'acquisto di un bene (ovvero il responsabile del centro di costo) compili un apposito modulo di richiesta di acquisto previa autenticazione informatica (il che permette di mantenere traccia delle richieste inoltrate), che l'Unità Acquisti ed Appalti verifichi la disponibilità di *budget*, che il medesimo Servizio curi la procedura di acquisto (dalla richiesta di offerta ai fornitori alla liquidazione della fattura). A seconda del valore del bene acquistato è previsto che la Fondazione ricorra ad affidamento diretto, ad una gara ufficiosa oppure ad una gara ad evidenza pubblica secondo il D. Lgs. n. 163/2006 e le leggi provinciale 23/1990 per i beni e servizi e 26/1993 per i lavori. È poi previsto che sia acquisito il visto del Responsabile Unico del Procedimento prima di provvedere all'invio dell'ordine al fornitore scelto e che al pagamento della fattura – previa verifica della corrispondenza dell'importo esposto in fattura rispetto a quello contenuto nell'ordine nonché della sussistenza e regolarità della documentazione necessaria – provveda l'Unità Ragioneria;

- il "*Regolamento per la tenuta dell'inventario*", approvato il 25.7.2011. La gestione dell'inventario può assumere importanza in ragione del fatto che, ai fini della corruzione, rileva tanto la dazione di "denaro" quanto la dazione di "ogni altra utilità": un'oculata gestione del patrimonio della Fondazione è, pertanto, funzionale a fronteggiare il rischio che siano concessi indebiti regali o omaggi. La gestione patrimoniale serve poi per evitare che beni acquistati con finanziamenti pubblici siano destinati ad usi privati o, comunque, siano destinati a finalità diverse da quelle istituzionali (ad esempio, costituisce atto di malversazione l'impiego per finalità esclusivamente personali di un computer o di un *software* acquistati con fondi pubblici per finalità esclusivamente scientifiche). Il regolamento interno prevede che l'inventario sia aggiornato con cadenze prestabilite, che siano tenuti dei registri inventariali (anche) su supporto informatico (il che ne facilita la consultazione e favorisce analisi aggregate dei dati), che alla gestione dell'inventario partecipino più soggetti (la responsabilità dell'inventario è di competenza del Servizio Patrimonio; al Responsabile della Biblioteca è affidato il compito della gestione amministrativa e della custodia del materiale bibliografico; la tenuta del libro dei beni ammortizzabili è di competenza del Servizio Amministrazione; mediante apposito verbale di consegna i beni inventariati sono affidati alla responsabilità dei Consegnatari, che diventano così responsabili della loro custodia e conservazione);

- il "*Regolamento per le missioni e trasferte del personale della Fondazione Bruno Kessler*" nella versione approvata dal Consiglio il 1 febbraio 2013, da

leggersi congiuntamente alla "Procedura viaggi" nella versione aggiornata al 31.01.2014 e alla "Circolare gestione uso mezzo proprio" del 30.10.2008. Tale regolamento, laddove regola le missioni degli afferenti alla Fondazione ed il rimborso delle medesime, è funzionale a prevenire l'illecito di malversazione di cui all'art. 316 *bis* c.p. Il regolamento appare rispondente alle finalità sopra indicate in considerazione del fatto che la gestione delle missioni avviene attraverso appositi *software*; è autorizzata dal Responsabile dell'Unità di Ricerca o del Servizio, su proposta del responsabile scientifico del progetto; la gestione della procedura è affidata all'ufficio viaggi interno; alla richiesta di rimborso è richiesto siano allegati i giustificativi delle spese in originale e le attività di liquidazione della missione sono proceduralizzate;

- la "Procedura di ricerca e selezione del personale", approvata, nella sua versione aggiornata, dal Presidente della Fondazione in data 16.12.2013 (e le relative "Procedure operative per l'assunzione/instaurazione di nuovo rapporto di lavoro, per la sostituzione di maternità e per la proroga contrattuale"). Anche questa procedura è funzionale a prevenire malversazioni di fondi pubblici, nella misura in cui disciplina la fase di attivazione della procedura di selezione, le modalità con le quali provvedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione, l'iter di selezione vero e proprio (affidato a commissioni formate da più persone di diversa estrazione e strutturato attraverso lo *screening* preliminare dei cv, la creazione di "short list" e l'effettuazione di colloqui valutativi), la formalizzazione del contratto ad opera di soggetto diverso dal proponente l'assunzione, le ipotesi di rinnovo e proroga contrattuale. Tale procedura serve, inoltre, per evitare promesse di assunzione in favore dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

12. Il collegamento con il Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

La trasparenza costituisce un importante strumento per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un inquinamento dell'azione della Fondazione per fini privati. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere da FBK permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, già nominato.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:

- che il Programma per la Trasparenza e l'Integrità sia parte integrante del presente Piano di Prevenzione della Corruzione (come raccomandato dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015);
- che, nel caso in cui non coincidano, vi sia una stretta collaborazione tra il Responsabile della Trasparenza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da attuarsi mediante il coordinamento delle rispettive attività e lo scambio di informazioni.

13. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per

gli incarichi dirigenziali.

La Fondazione ha implementato un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n. 39/2013 – e cioè «*gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato*» – e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

FBK si è già organizzata affinché:

- negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- sia effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza (le modalità e la frequenza delle verifiche periodiche verranno indicate in apposito atto regolamentare interno, restando inteso che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha facoltà di attivarsi anche d'ufficio o su segnalazione).

14. Codice di comportamento e sistema disciplinare.

La Fondazione ribadisce l'obbligatorietà:

- del Codice di Comportamento;
- del Modello Organizzativo (Parte Generale e Parti Speciali);
- dei Regolamenti ivi richiamati e/o adottati dall'ente;
- del presente Piano di Prevenzione della Corruzione;
- di ogni altra determina o disposizione adottata dal RPC.

La Fondazione ribadisce che la violazione delle norme di legge e degli atti di normazione interna sopra richiamati costituiscono illecito disciplinare, in conformità a quanto previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, che qui deve intendersi per richiamata e trascritta.

15. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni.

Tutti i dipendenti e gli afferenti alla Fondazione sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le situazioni che, in accordo con il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, possano definirsi irregolari o dubbie (indipendentemente o meno dalla concreta commissione di reati).

A tutela del dipendente che effettui la segnalazione, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- sono ammesse segnalazioni in forma anonima;
- l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e chiunque riceva la segnalazione saranno tenuti al massimo riserbo circa l'identità del soggetto che l'ha effettuata;
- se dalla segnalazione consegua un procedimento disciplinare a carico di chi ha tenuto condotte irregolari, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare solo con il suo consenso;

- è vietata qualsiasi forma di ritorsione o condotta discriminatoria nei confronti di chi effettui la segnalazione. Ritorsioni e discriminazioni di qualsiasi genere sono considerate illeciti disciplinari;
 - la persona che ritenga di aver subito ritorsioni o discriminazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione ne darà notizia all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i quali assumeranno gli opportuni provvedimenti.
- Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante.

16. L'attività di informazione e formazione.

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione si intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano di Prevenzione della Corruzione da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

La formazione verrà erogata a tutto il personale.

L'aggiornamento sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione, verrà erogato al personale assegnato al relativo Servizio.

Competente ad organizzare l'attività di informazione e formazione sarà il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in quale potrà provvedervi:

- mediante lettere circolari interne;
- mediante l'organizzazione di seminari interni (con relatori interni o esterni);
- mediante l'invio del personale a seminari di formazione esterni;
- con ogni altra modalità ritenuta opportuna.

La formazione riguarderà:

- l'analisi di contesto, esterno e interno;
- la mappatura dei processi;
- l'individuazione e la valutazione del rischio;
- l'identificazione delle misure;
- le diverse misure adottate.

17. Attività di controllo e flussi informativi.

Come precisato, con il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, la Fondazione intende sia prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e quelli individuati dalla L. n. 190/2012 sia presidiare le attività *ex lege* rischiose elencate all'art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012.

In conseguenza di ciò, deputati a vigilare sull'osservanza del presente Piano di Prevenzione della Corruzione sono l'Organismo di Vigilanza *ex D.* Lgs. n. 231/2001 ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Ciascuno dovrà agire nell'ambito delle rispettive competenze – l'OdV per valutare l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione dei reati elencati *supra* al punto 4.1; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per

valutare l'idoneità del Piano di Prevenzione della Corruzione rispetto ai reati elencati *sub* 4.2 e rispetto alle attività indicate *sub* 4.3 – e, per l'ipotesi in cui i due organi di controllo non coincidano, dovranno essere previsti dei momenti di coordinamento.

Pertanto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi tra di loro, dovranno:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e le loro coerenza con le finalità e la struttura della Fondazione, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie. A tale fine al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed all'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmesse tutte le deleghe e/o procure adottate successivamente all'approvazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto dei regolamenti già adottati dalla Fondazione e di quelli che la fondazione deciderà di adottare. A tale fine al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed all'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmessi tutti i regolamenti interni adottati successivamente all'approvazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione;

- effettuare, se lo riterranno, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili. A tal fine, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante;

- a seguito delle segnalazioni ricevute, attivarsi con specifici controlli; più in generale:

- monitorare i rapporti tra la Fondazione e la Pubblica Amministrazione;

- monitorare i rapporti tra la Fondazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti interessati;

- verificare l'efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della sua idoneità preventiva;

- elaborare di proposte di modifica al Piano di Prevenzione della Corruzione, nel caso in cui vengano accertate significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione ovvero ogni qual volta sarà ritenuto opportuno.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l'Organismo di Vigilanza dovranno essere informati immediatamente:

- della violazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, della violazione dei regolamenti in esso richiamati ovvero della violazione dei regolamenti che la Fondazione riterrà di adottare che siano funzionali alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei fenomeni corruttivi in senso lato;

- delle situazioni che potrebbero esporre la Fondazione al rischio di responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e, più in generale, di qualunque criticità che sia rilevante ai fini del presente Piano di Prevenzione della Corruzione. La segnalazione avverrà in forma anonima ed il segnalante sarà garantito da

qualsiasi tipo di discriminazione (anche indiretta);

- delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento.

Compete al Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti ad evidenza pubblicistica;
- curare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013;
- curare il rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi, ex D. Lgs. n. 39/2013, procedendo alle eventuali contestazioni e segnalazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto;
- entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo diverse previsioni legislative), presentare al CdA ed all'OdV ed inviare all'ANAC una specifica relazione scritta circa le attività svolte ai fini di prevenzione della corruzione e delle evidenze emerse (tra cui criticità e conseguenti proposte di adeguamento);
- entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo diverse previsioni legislative), presentare al CdA ed all'OdV ed inviare all'ANAC una specifica relazione scritta circa l'attuazione delle misure in materia di trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) e di incompatibilità/inconferibilità di incarichi (D. Lgs. n. 39/2013).

Con le previsioni di cui sopra la Fondazione intende adeguarsi a quanto disposto al punto 6.6 della Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015.

18. Azioni migliorative.

FBK ha già provveduto a dotarsi di un *patto di integrità*.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, la Fondazione, in quanto stazione appaltante, inserirà negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito l'avvertenza che il mancato rispetto delle clausole contenute nel predetto patto di integrità costituirà causa di esclusione dalla gara.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001, la Fondazione adotterà le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della Fondazione stessa. In particolare FBK si impegna a prevedere che:

- nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa di cui sopra;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- sia svolta, secondo criteri definiti, una specifica attività di vigilanza periodica in affiancamento all'attività di vigilanza a campione o su segnalazione.

La Fondazione provvederà a completare la mappatura dei processi, la valutazione del rischio ed il suo trattamento secondo la metodologia di cui all'All. 5 al PNA con riferimento alle seguenti aree:

- gestione degli appalti (anche al fine di adeguare il PTPC alle previsioni contenute nella «*Parte Speciale – I – Area di rischio contratti pubblici*» della Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015);
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;^[SEP]
- incarichi e nomine; affari legali e contenzioso.

Tale analisi sarà condotta individuando:

- le strutture organizzative che intervengono;
- l'origine del processo (*input*);
- il risultato atteso (*output*);
- la sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato;
- i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.

Nell'analisi del rischio si terrà conto dei seguenti fattori:

- presenza/assenza di strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
- eventuali precedenti giudiziari a carico dei dipendenti della Fondazione per reati connessi allo svolgimento della funzione;
- eventuali precedenti disciplinari a carico dei dipendenti della Fondazione;
- eventuali procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile;
- eventuali ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici;
- le segnalazioni pervenute dall'interno o dall'esterno della Fondazione.

Nell'attività di mappatura saranno coinvolti i Dirigenti ed i Direttori di Centro.

19. Programma delle attività.

Il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 13.7.2015 prevede che «*di anno in anno, il P.T.P.C. deve contenere le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione; deve individuare le priorità di trattamento; deve dar conto degli esiti di verifiche e controlli effettuati (in particolare in relazione alle cause di inconfirabilità e incompatibilità degli incarichi, alla formazione di commissioni, alla assegnazione di uffici, allo stato di applicazione del Codice di comportamento); deve quantificare le ore/giornate*

dedicate alla formazione in tema di anticorruzione, nonché indicare il numero di incarichi e aree oggetto di rotazione (per dirigenti e funzionari aree a rischio)».

In assolvimento a tale onere si riporta qui di seguito un prospetto delle misure da implementare:

Misura	Responsabil e	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Monitoraggio dell'aggiornamento normativo	Responsabil e della Prevenzione della Corruzione	Continuo		
Estensione dell'analisi del rischio con modalità analoga a quella contenuta nell'Allegato 5 P.N.A. alle aree di attività indicate al punto 17.	Responsabil e della Prevenzione della Corruzione; singoli Direttori di Centro o Responsabili dei Servizi.	40% (gestione appalti)	30% (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni).	30% (incarichi e nomine; affari legali e contenzioso).
Aggiornamento ed adeguamento delle procure. Adozione di nuove procure.	Segreteria Generale, Servizio Legale.	Continuo (secondo necessità)		
Aggiornamento ed adeguamento dei regolamenti interni. Adozione di nuovi regolamenti.	Segreteria Generale, Servizio Legale.	Continuo (secondo necessità)		
Inserimento nei bandi di gara o nelle lettere di invito del riferimento al patto di integrità.	Servizio Appalti e Contratti.	100%		
Attuazione delle regole in materia di trasparenza.	Responsabil e della Trasparenza.	100%		
Attuazione delle regole in materia di inconferibilità ed incompatibilità.	Responsabil e del Servizio Risorse Umane.	100%		
Formazione del	Responsabil	50%	25%	25%

personale.	e del Servizio Risorse Umane.			
------------	--	--	--	--

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE (ALL. 2 PNA)		
		esemplificazione rischi (ALL. 3 PNA)
A) Area: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
	2. Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di avanzamenti di carriera allo scopo di agevolare soggetti particolari.
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Abuso nei processi relativi a conferimenti di incarichi finalizzato al reclutamento di candidati particolari
B) Area: contratti pubblici	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della Fondazione, per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un fornitore; utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa;
	2. Individuazione scelta del fornitore	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
	3. Verifica corretta esecuzione e pagamenti	- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture non conformi a gli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore
ALTRE AREE DI RISCHIO		
E) Area: autorizzazioni e rimborsi	1. Manifestazione della necessità di effettuare una missione	- missione non necessaria - inosservanza di regolamenti per ammettere spese.
	2. Verifica della documentazione prodotta in rimborso e pagamento	
F) Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1. Convenzione di finanziamento con start-up o spin-off	- erogazione di finanziamenti o sovvenzioni a soggetti non spettanti o con modalità difformi da quelle previste per legge.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (ALL. 5 PNA)

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Sommatoria	FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ
4	5	1	3	1	2	16	2,67
5	2	1	1	1	3	13	2,17
4	5	1	3	1	2	16	2,67
2	5	1	5	5	2	20	3,33
2	5	1	5	5	2	20	3,33
2	5	1	5	5	2	20	3,33
2	2	1	1	5	2	13	2,17
2	2	1	1	5	2	13	2,17
2	5	1	5	5	1	19	3,17

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (ALL. 5 PNA)						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	PROTOCOLLI IN ESSERE	AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Sommatoria	IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
2	1	0	3	6	1,50	4,00	V. Piano di Prevenzione della Corruzione	
2	1	0	3	6	1,50	3,25		
2	1	2		5	1,25	3,33		
1	1	0	3	5	1,25	4,17		
1	1	0	3	5	1,25	4,17		
1	1	0	3	5	1,25	4,17		
1	1	0	2	4	1,00	2,17		
1	1	0	2	4	1,00	2,17		
1	1	0	2	4	1,00			